



N.R.G. 950/2015

Sent. n. 1254/2018

Reg. Gen. n. 950/2015

Cron. 2120/2018

Rep. 384/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI S. ANASTASIA

in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani ha pronunciato a norma dell'art. 132 c.p.c. nel
testo riformato a seguito della L. n. 69/09 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 950/2015 del R.G.A.C. ed avente ad oggetto restituzione
somme e risarcimento danni

TRA

[REDACTED] LUIGI, nato a [REDACTED]

[REDACTED], rapp.to e difeso in forza di procura a margine
dell'atto di citazione dall'Avv. Pierluigi Telesse ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in
Ercolano (NA) alla Via Panoramica, 60;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to per la carica
presso la sede sociale della società sita in [REDACTED]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per la parte costituita come da verbale di udienza del 27.06.2018

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In via assolutamente preliminare si dichiara ex art. 291 c.p.c., la contumacia della
convenuta [REDACTED] S.p.A., la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, come risulta
dagli atti del processo, ha ritenuto non costituirsi rimanendo così contumace.

Nel merito ritiene il giudicante che la domanda, è proponibile, atteso che la parte attrice ha dimostrato di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.

Nel merito, la domanda di restituzione delle somme dell'istante [REDACTED] Luigi è fondata.

Parte attrice, invero, ha stipulato un contratto di finanziamento con l'istituto [REDACTED] S.p.A., per il tramite della mandataria [REDACTED] S.p.A., il contratto di di mutuo n. 75687 ceduto successivamente alla [REDACTED] S.p.A., mediante una cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di €. 33.000,00 da rimborsare in n°120 rate da €. 275,00 cadauna e nel mese di Settembre dell'anno 2008, il predetto finanziamento, veniva anticipatamente estinto in corrispondenza della 35° rata, versando la restante somma direttamente alla [REDACTED] S.p.A..

A seguito della estinzione anticipata del suddetto finanziamento, tuttavia, non veniva effettuato il rimborso delle spese di commissioni e del premio assicurativo per il periodo non goduto.

Sul punto occorre premettere che l'art. 125 sexies del D. Lvo n°385/93 (testo Unico Bancario) e l'art. 2033 c.c., riconoscono al consumatore la facoltà dell'adempimento anticipato con versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli oneri maturati.

In effetti secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, in questi casi, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Dal che ne deriva, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote. Di conseguenza, le clausole contrattuali che impongono la limitazione o la negazione di tale diritto sono da considerarsi vessatorie, in quanto determinano uno squilibrio tra diritti ed obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore e pertanto



sono da ritenersi nulle. Infatti ai sensi dell'art. 1418 c.c., sono da considerarsi nulle per contrarietà alle norme summenzionate, tutte le clausole che stabiliscono la non rimborsabilità delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente in caso di estinzione anticipata del prestito, anche in caso di specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341 c.c. e 1342 c.c., e pertanto il cliente, ha diritto ad ottenere il rimborso delle commissioni e degli oneri corrisposti anticipatamente e non maturati, in seguito all'intervenuta anticipata estinzione. Ora, atteso che la parte attrice ha corrisposto per le commissioni, la somma di euro 2.458,50 e per il premio assicurativo, la somma di euro 1.009,85, appare certo che la stessa abbia il diritto di ottenere la restituzione della quota parte delle commissioni non goduta e corrispondente alle mensilità residue, posto che ha correttamente dimostrato che nel mese di Settembre, con decorrenza 05.09.2008, il predetto contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente e che la parte convenuta, non ha provveduto al rimborso delle commissioni e spese contrattuali per il periodo non goduto.

Per quanto concerne il quantum della determinazione operata da parte attrice, lo stesso appare rispondente al criterio proporzionale, *ratione temporis*, e comunque, considerato che parte convenuta, non costituendosi, nulla ha eccepito in tal senso, può ritenersi pacifico il rimborso complessivo richiesto dalla parte attrice individuato in euro 2.456,75 di cui euro 1.741,44 a titolo di rimborso delle commissioni trattenute in favore della mandataria ed euro 715,31 a titolo di restituzione dei costi assicurativi tutti non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 75687 alla 35^a rata per le motivazioni indicate, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione a favore del procuratore costituito, avendone fatto espressa richiesta,

P. Q. M.

il Giudice di Pace di S. Anastasia, in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani, definitivamente pronunciando sulle domande di cui alla causa n. 950/2015 R.G.A.C., così provvede:

accoglie la formulata domanda promossa da Lorusso Luigi nei confronti della convenuta

[REDACTED] S.p.A. nei limiti suddetti e per l'effetto:

a) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dell'attore [REDACTED] la somma di euro 2.458,75

oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

b) condanna, per l'effetto, la [REDACTED] S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.375,00 di cui euro 175,00 per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.

come per legge, con attribuzione all'Avv. Pierluigi Telese dichiaratosi antistatario,

c) sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in S. Anastasia il 10 Ottobre 2018

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fimiani



Resa pubblica mediante deposito
effettuato in questa Cancelleria.
addi 27/03/2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario F2
Salvatore CALIENDO

